



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINA SINDACALE

N° 22 DEL 15-12-2016

OGGETTO: Attribuzione Funzioni Dirigenziali al Segretario Comunale Dott. Antonio Tumminello in merito al Procedimento Amministrativo "Sentenza Lavoro n° 2736/2013 di cui alla Delibera Consiliare n° 53 del 30/12/2014.

❖ Premesso che

- a. con la "Sentenza Lavoro n° 2736/2013", acquisita agli atti di questo Ente al protocollo generale n° 3124 del 11/04/2014, la Corte in riforma della sentenza n. 2320/2010 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 6 dicembre 2010, ha dichiarato che i dipendenti Sigg. Conte Angelo, Cinquemani Calogero e De Marco Giuseppe già collocati a riposo; Sigg. Labbruzzo Clemente e Calderone Antonino collocati a riposo e successivamente deceduti; Sig. Marotta Giovanni attualmente in servizio; avevano diritto ad essere inquadrati, ai fini giuridici ed economici, a far data dal 1 gennaio 1983, nella VII qualifica funzionale ai sensi del D.P.R. n° 347/1983;
- b. la suddetta "Sentenza Lavoro n° 2736/2013" ha condannato il Comune di San Biagio Platani, in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, in favore dei Sigg. Conte Angelo, Cinquemani Calogero e De Marco Giuseppe già collocati a riposo; in favore del dipendente Sig. Marotta Giovanni attualmente in servizio e relativamente ai sigg. Labbruzzo Clemente e Calderone Antonino in quanto deceduti, in favore di Pastorella Santa, Labbruzzo Francesco Giuseppe, Labbruzzo Caterina e Labbruzzo Rosalia quali eredi di Labbruzzo Clemente nonché in favore di Giordano Maria Assunta, Calderone Gaetano e Calderone Ornella, quali eredi di Calderone Antonino;
- c. con la Deliberazione n° 53 del 30/12/2014 il Consiglio Comunale ha preso atto del contenuto della sentenza lavoro n. 2763/2013 del 28 novembre 2013 della Corte di Appello di Palermo, (in riforma della sentenza n. 2320/2010 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 06/12/2010), che:
 - 1) ha accolto il ricorso dei dipendenti Sigg.ri Labbruzzo Clemente, collocato in pensione dal 31/07/2004, deceduto; Conte Angelo, collocato in pensione dal 01/10/2007; Marotta Giovanni attualmente in servizio, Cinquemani Calogero, collocato in pensione dall'11/04/1991; De Marco Giuseppe, collocato in pensione dal 01/10/2007; e Calderone Antonino, collocato in pensione dal 01/07/2004, deceduto;
 - 2) ha riconosciuto agli stessi il diritto ad essere inquadrati, ai fini giuridici ed economici, a far data dal 1° gennaio 1983, nella VII qualifica ai sensi del DPR n. 347/1983;
 - 3) ha condannato il Comune di San Biagio Platani al pagamento delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo in favore degli aventi diritto ed al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi (la presente sentenza e la sentenza n. 2320/2010 del Tribunale di Agrigento) in favore dei su nominati appellanti;

❖ Rilevato che il Dott. Giovanni Marotta è attualmente Responsabile del Settore Economico - Finanziario e Personale e che pertanto vige per lo stesso, ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi", l' obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

❖ Visto l'art. 6 del DPR no 6 che testualmente recita:

"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

❖ Dato atto che il Consiglio Comunale con propria Delibera n° 53 del 30/08/2015 ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo netto di € 299.905,67 da pagare agli aventi diritto e data l'entità della somma da pagare e le obiettive difficoltà di bilancio, il Consiglio Comunale ha ritenuto necessario procedere al pagamento del tutto, in maniera dilazionata, sui bilanci dei due esercizi finanziari 2015 e 2016 nei modi e termini che seguono:

- nell'anno 2015: la sorte capitale spettante ad ognuno, quantificata in complessivi € 134.000,00 compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente in un'unica soluzione entro il 30/09/2015;

- nell'anno 2016: gli interessi maturati e la rivalutazione monetaria quantificati in € 166.000,00 comprensivi di spese legali maturati alla data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, entro il 30/09/2016.

❖ Vista la Determina Sindacale n° 22 del 18/09/2015 con la quale sono state conferite, al Segretario Comunale Dott. Tuttolomondo Domenico, le funzioni dirigenziali per porre in essere gli atti gestionali di cui alla Delibera Consiliare n° 53 del 30/12/2014;

❖ Rilevato che con le Determinate del Segretario Comunale n° 465 del 30/09/2015 e ss.mm.ii.; n° 165 del 14/04/2016 e s.m.i. si è proceduto alla liquidazione della sorte capitale spettante ad ognuno, compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente;

❖ Rilevato, altresì, che con la Determina del Segretario Comunale n° 370 del 07/11/2016 si è proceduto alla liquidazione dell'acconto a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali in favore degli aventi diritto, dando atto di trasferire la somma residua nel bilancio 2017, giusta Delibera di G.C. n° 39 del 07/10/2016;

❖ Visto il Provvedimento n° 991 del 07/11/2016 del Prefetto di Palermo con il quale al Segretario Comunale Dott. Tumminello Antonio è stato conferito incarico di reggenza a tempo pieno;

❖ Ritenuto necessario, per quanto sopra, in vista della prossima scadenza dei termini relativi alla liquidazione della somma residua, spettante agli aventi diritto; a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali, procedere alla nomina del Responsabile delle Funzioni Dirigenziali per porre in essere gli atti gestionali di cui alla Delibera Consiliare n° 53 del 30/12/2014 afferente la "Sentenza Lavoro n° 2736/2013" e alla Delibera di G. C. n° 39 del 07/10/2016;

❖ Visto l'art. 98 del D. Lgs n° 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) il quale, alla lettera d), prevede che il Segretario Comunale "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, o dal Presidente della Provincia";

❖ Visto l'art. 17 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con la Delibera di G.C. n 14 del 06/03/2013, che testualmente recita:

Articolo 17

Sostituzione del Responsabile del Settore

1. La responsabilità del Settore in caso di vacanza od assenza prolungata, qualora non sia esercitato il potere di delega di cui al successivo articolo 18, può essere assegnata "ad interim", ad altro Responsabile di Settore e/o a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati con atto del Sindaco eccezion fatta per il Settore Finanziario di cui al precedente art. 9, comma 7.
2. Qualora non sia possibile, ovvero, non sia ritenuto utile procedere alla sostituzione del responsabile secondo le modalità sopra previste, le funzioni possono essere affidate dal Sindaco al Segretario Comunale.

❖ Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

❖ Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

❖ Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

❖ Visto l'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n° 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

❖ Preso atto che l'art. 4, comma 2 del Regolamento dei controlli interni, approvato con Delibera di C.C. n° 3/2013, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (. o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine – ordinanze);

❖ Preso atto, altresì, che il citato Regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

❖ Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n° 267/2000;

❖ Per quanto sopra premesso;

DETERMINA

- 1) Di conferire, per quanto in narrativa esposto, al Segretario Comunale Dott. Tumminello Antonio le Funzioni Dirigenziali per porre in essere gli atti gestionali di cui alla Delibera Consiliare n° 53 del 30/12/2014 ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della sentenza lavoro n. 2763/2013 del 28 novembre 2013 della Corte di Appello di Palermo (art. 194, comma i, lett. a, D. Lgs. n. 267/2000)";
- 2) Di dare atto che il predetto debito fuori bilancio scaturisce dalla "Sentenza Lavoro n° 2736/2013" in riforma della sentenza n. 2320/2010 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 6 dicembre 2010;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
- 4) Di notificare copia del presente atto al Segretario Comunale Dott. Tumminello Antonio ed al Responsabile del Settore Economico - Finanziario e Personale, Dott. Giovanni Marotta;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio — on-line dell'Ente;
- 6) Di dare mandato all'Ufficio Segreteria affinché trasmetta copia della presente determinazione al Responsabile della Trasparenza per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (D. Lgs. 33/2013).

La presente determinazione sarà inclusa fra le determinazioni sindacali, pubblicata all'albo pretorio, depositata presso l'Ufficio di Segreteria e trasmessa al Settore Finanziario e all'Ufficio del Personale.

IL SINDACO
(Mag. Santo Sabella)

